

## Informazioni Utili sul Volontariato

Nelle seguenti pagine è possibile trovare utili informazioni riguardanti importanti aspetti del Volontariato:

### RIMBORSI

Di seguito vengono riportate le procedure da attivare per il rimborso ai datori di lavoro e alle associazioni di volontariato.

#### RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO

(art. 10 del D.P.R. 613/94)

Documentazione necessaria per il rimborso:

1) istanza di rimborso come da fac-simile ([allegato "A"](#)), dalla quale risultino:

- esatta denominazione della Ditta o Società, come risulta dal certificato della Camera di Commercio. Per le S.n.c. e per le S.a.s. è necessario indicare le generalità di almeno uno dei soci (es. ANCIONI S.n.c. di Ancioni Guglielmo & C., oppure Mercuri S.a.s. di Paggetti Mario & C.); per le ditte individuali è necessario indicare le generalità complete, luogo, data di nascita e codice fiscale del titolare (es. ditta BONFANTI Arturo di Bonfanti Arturo, nato a Roma il 15 luglio 1950;
- codice fiscale e partita I.V.A. della Società o, nel caso di ditta individuale, del titolare della stessa;
- modalità di accredito della somma spettante (conto corrente postale o bancario); in quest'ultimo caso indicare, per esteso, la denominazione della Banca (es. Cassa di Risparmio di Treviso e non C.R.T., Istituto Bancario San Paolo di Torino e non I.B.S.P.T.), l'Agenzia o Filiale, relativo indirizzo e, possibilmente, le coordinate ABI e CAB.

All'istanza di rimborso vanno allegati:

- Attivazione (copia fax ricevuto dal Dipartimento della Protezione Civile e della Prefettura Competente)
- Prospetto come da fac-simile ([allegato "B"](#)) dei costi a carico del datore di lavoro.
- Attestazione dell' Autorità competente (Dipartimento P.C., Prefettura, Comune, C.O.M.) dalla quale risultino le giornate d'impiego del volontario per il quale viene richiesto il rimborso.

#### RIMBORSO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

(D.P.R. 613/94)

Documentazione necessaria per il rimborso del carburante (art. 11, lett. a):

1) Istanza di rimborso dalla quale risultino:

- l'esatta denominazione dell'Organizzazione;
- il codice fiscale e la partita I.V.A. dell' Organizzazione stessa;

- l'importo che si richiede;

- le modalità di accredito della somma richiesta (conto corrente postale o bancario), in quest'ultimo caso indicare per esteso la denominazione della Banca (es. Cassa di Risparmio di Treviso e non C.R.T., Istituto Bancario San Paolo di Torino e non I.B.S.P.T.), l'Agenzia o la Filiale e relativo indirizzo e, possibilmente, le coordinate ABI e CAB.

2) All'istanza vanno allegati:

- Schede carburante, fatture, ricevute fiscali o altre ricevute rilasciate, dal gestore del distributore, in favore dell' Organizzazione interessata.

- Attestazione di partecipazione rilasciata dall'Autorità competente (Dipartimento P.C., Prefettura, Comune o C.O.M.).

**Documentazione necessaria per il rimborso di eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati (art. 11, lettera b):**

Fermo restando la produzione della documentazione indicata al punto 1) di cui sopra, si deve allegare all'istanza la seguente documentazione:

1) Fattura o ricevuta fiscale relative alla riparazione dei mezzi danneggiati o all'acquisto delle attrezzature in sostituzione di quelle smarrite.

2) Copia di denuncia alle autorità di pubblica sicurezza (ad esempio constatazione di incidente da parte della Polizia Stradale, Carabinieri, Vigili Urbani o altre certificazioni pubbliche, attestanti l'avvenuta rottura di mezzi o lo smarrimento delle attrezzature, con l'indicazione che essi non sono dipesi da dolo o colpa grave.

3) Attestazione di partecipazione rilasciata dall' Autorità competente (Dipartimento P.C., Prefettura, Comune, C.O.M.).

**USO DEI DISPOSITIVI ACUSTICI  
E LUMINOSI SUGLI AUTOMEZZI** contenenti indicazioni tratte dal codice della strada.

**Art. 177 Codice della Strada**  
***Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle ambulanze***

1. L'uso del dispositivo acustico supplementare d'allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti. I predetti veicoli assimilati devono

- avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte della Direzione generale della M.C.T.C.
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.
  3. Chiunque si trovi nella strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.
  4. Chiunque al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centottomila a lire quattrocentotrentadueemila.
  5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.

## **FORME DI TUTELA DEL VOLONTARIATO**

(dal D.P.R. n. 613/94)

### **Art. 10**

#### ***Disciplina relativa all'impiego delle associazioni di volontariato nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica.***

1. Ai volontari aderenti ad associazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in occasione di pubbliche calamità, autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, o dalla competente prefettura vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:

1. il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
2. il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
3. la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.

2. Per le attività di simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica, autorizzate preventivamente dal Dipartimento della protezione civile, sulla base della segnalazione della competente prefettura, i benefici di cui al comma 1 si applicano per un periodo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno.

3. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui al precedente comma, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

4. Le attività di simulazione di emergenza (prove di soccorso ed esercitazioni di protezione civile) vengono programmate annualmente a cura del Dipartimento della protezione civile sulla base delle comunicazioni pervenute dalle prefetture e dalle associazioni interessate a svolgere detta attività. Gli scenari di tali attività ed i calendari-programma delle relative operazioni, con l'indicazione del numero dei volontari partecipanti e del preventivo delle spese rimborsabili ai sensi dell'art. 11, nonché di quelle riferite al comma 1 del presente articolo, debbono pervenire almeno sei mesi prima dello svolgimento delle prove al Dipartimento della protezione civile, che se ne riserva l'approvazione e l'autorizzazione fino a due mesi prima dello svolgimento delle prove medesime. La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari dipendenti da impiegare in attività addestrative o di simulazione di emergenza deve essere avanzata almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova dagli interessati o dalle associazioni cui gli stessi aderiscono.

5. Dopo lo svolgimento delle attività di simulazione o di addestramento o dopo la cessazione dell'emergenza, le associazioni interessate faranno pervenire al prefetto competente una relazione conclusiva sull'attività svolta, sulle modalità di impiego dei volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute, corredate della documentazione giustificativa. Tale relazione, a cura del prefetto medesimo dovrà essere inoltrata, corredata da eventuali osservazioni e valutazioni, al Dipartimento della protezione civile.

6. Ai fini del rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati ai propri dipendenti che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1, il datore di lavoro presenta istanza al Dipartimento della protezione civile per il tramite della prefettura competente. La richiesta deve indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro, e l'evento a cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità di accredito del rimborso richiesto.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'art. 11, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, di cui al comma 1 del presente articolo, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile.

8. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo le associazioni devono adeguare l'equipaggiamento dei propri aderenti ed i mezzi impiegati alle disposizioni emanate dal Dipartimento della protezione civile.

#### **Art. 11**

#### ***Rimborso alle associazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica.***

1. Il Dipartimento della protezione civile provvede a rimborsare alle associazioni di volontariato di protezione civile inserite nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento impiegate nelle attività di soccorso autorizzate ed in quelle, pure autorizzate, preventivamente, di simulazione di emergenza e di addestramento, le spese, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti e per le attività preventivamente autorizzate relative a:

- a) carburante consumato dagli automezzi utilizzati, documentato sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e da liquidare a seguito di presentazione delle fatture di pagamento o secondo le tariffe previste dalla normativa vigente;
- b) eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;
- c) altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette.

2. L'ammissibilità e l'entità dei rimborsi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono valutate sulla base della documentazione giustificativa presentata (fatture, denunce alle autorità di pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.